



Comune di Montescudo
Provincia di Rimini

**TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI**

TARES

REGOLAMENTO

Approvato con delibera C.C. n° 21 del 25/06/2013

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del tributo annuale
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Piano Finanziario

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 20 – Utenze domestiche
- Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 22 – Utenze non domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 24 – Criteri per le agevolazioni e per le riduzioni
- Art. 25 – Criteri per particolari esenzioni
- Art. 26 – Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche
- Art. 27 – Casi di esenzione

CAPO V - DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

- Art. 28 – Tributo giornaliero
- Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI – APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 30 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili
- Art. 31 – Tributo provinciale

CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 32 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione
- Art. 33 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 34 – Versamento del tributo

- Art. 35 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 36 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 37 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 38 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 39 – Accertamenti
- Art. 40 – Sanzioni
- Art. 41 – Contenzioso
- Art. 42 – Trattamento dei dati personali

CAPO IX - NORME TRANSITORIE

- Art. 43 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ANNUALE

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, nel territorio del Comune di Montescudo.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, stabilita dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto *“regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*.
2. Il regolamento di cui al comma 1 fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) – definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) - classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) – esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011 e s.m.i., soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune di Montescudo, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva, (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una comunicazione al competente ufficio comunale. Le attività del presente comma sono considerate, a tutti gli effetti, utenze non domestiche.
5. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai

proventi delle tasse relative all'esercizio di competenza.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 6 DEFINIZIONE DI LOCALI IMPONIBILI

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ART. 7 LOCALI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e sia effettiva assenza di occupazione;
 - d) le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del C.C., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettate a tariffe le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
 - g) le superfici di solai e sottotetti collegati da scale, ascensori o montacarichi per la parte con altezza inferiore a ml 1,50;
 - h) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato (es chiese e sagrestie).

ART. 8
DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, le aree scoperte operative di pertinenza alle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. La superficie sottoposta a tassazione è calcolata considerando le aree operative di pertinenza del fabbricato, in cui si svolge l'attività di riferimento.

ART. 9
AREE ESCLUSE DALLA TASSAZIONE

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 10
LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
_lavanderie a secco, tintorie non industriali	_20_%
_laboratori fotografici, eliografie	_25_%
_autoriparatori, elettrauto, riparazioni elettrodomestici	_35%
_gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	_10_%
_laboratori di analisi	_15_%
_autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	_10_%
_pelletterie	_20%_
_Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi	_50_%
_metalmeccaniche, fabbri, lavorazioni acciaio, tornitori, autodemolitori	_15_%
_ falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine	_20_%
_tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	_20_%
_imbianchini e tinteggiatori	_20_%
_marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili	_30_%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 11
VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 12

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 15

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione della revisione del Catasto finalizzata all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie da assoggettare al tributo è pari a quella calpestable.
2. Per le unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini del precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la superficie imponibile è quella acquisita dal competente ufficio comunale.
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
5. Per superficie calpestabile si intende la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Per le aree scoperte soggetta a tassazione la superficie è misurata nella parte operativa, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 17

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alla parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 19

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall'ente che, per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.
4. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macroclassi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 20

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34, fatta eccezione per la variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Per i locali occupati e/o a disposizione delle utenze domestiche, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla tabella che segue, prevista dall'articolo 3, della Legge Regionale n. 12/84, sostituita dalla Legge Regionale n. 13/95:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

5. La superficie convenzionale, così come prevista dal comma precedente, è adottata in assenza di denuncia da parte del soggetto passivo che, in tal caso, indicherà il numero dei componenti.
6. Per l'anno 2013, nelle more dell'acquisizione dei dati utili alla tassazione delle utenze disciplinate dal presente articolo, viene assegnato un numero di componenti pari a 2 per tutte le utenze domestiche di cui al precedente comma 4.
7. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 21

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 22

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
3. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 24

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI E PER LE RIDUZIONI

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze domestiche dimostrano di aver conferito all'isola ecologica/centro ambiente ubicato nel territorio provinciale;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

ART. 25

CRITERI PER PARTICOLARI ESENZIONI

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
2. Criteri per le esclusioni. Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

ART. 26

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabili in maniera differenziata presso l'isola ecologica/centro ambiente, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA RIFIUTO	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070

Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010
--	-------

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a consuntivo a seguito di domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 27 CASI DI ESENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

- a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE che non deve superare euro 7.250,00 in caso di nucleo monofamiliare ed euro 14.500,00 negli altri casi, con reddito derivante unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente;
 - b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati;
 - c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune.
 3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
 4. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
 5. Qualora dovessero cessare le condizioni che hanno portato al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente. Pertanto il tributo verrà applicato dal giorno successivo al decadere dei requisiti.
 6. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

ART. 29

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 30 COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile.
2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.
3. La previsione di cui al precedente comma non è applicata per l'anno d'imposta 2013.

ART. 31 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 32

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 60 giorni dall'evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.

ART. 33

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 31 maggio dell'anno di competenza,
 - 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza,
 - 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza,
 - per l'anno 2013 alle due rate già deliberate, aventi scadenza al 31 luglio 2013 e 20 settembre 2013, viene aggiunta la rata del 30 dicembre 2013, a cui corrisponderanno i seguenti importi riscossi:
 - o Rata 31 luglio 2013: 60% ammontare TARSU, e tributo provinciale;
 - o Rata 20 settembre 2013: conguaglio/saldo ammontare TARES, e tributo provinciale;
 - o Rata 30 dicembre 2013: maggiorazione del 0,30€/mq a favore dello Stato.
2. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 34

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale è versato al Comune, mentre la maggiorazione, nella misura di € 0,30 al metro quadrato, è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato, salvo diversa previsione della normativa di riferimento.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

ART. 35

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il funzionario responsabile può autorizzare dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.

ART. 36
RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto od un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 37
IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari a 12 euro.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 38
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale ha nominato con deliberazione n. 3 del 14/01/2013 il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VIII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 39 ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 40 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

ART. 41 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dal D.Lgs. 196/2003.

CAPO IX NORME TRANSITORIE

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, opportunamente integrate con gli elementi in esse contenuti, necessari per l'applicazione del tributo predetto. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste inviate agli utenti.
3. Per l'anno 2013, in applicazione alla previsione dell'articolo 1, comma 167, della Legge n. 296/2006, si procederà alla compensazione fra eventuali crediti a favore del contribuente, con l'ammontare di quanto dovuto per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi.